

# ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST E LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA

## PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA/ DIAGNOSTICA

CIG \_\_\_\_\_

TRA

**L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST** di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA IT 02198590503, con sede legale in Pisa – Ospedaletto , Via Cocchi 7/9 nella persona della Dr.ssa Maria Letizia Casani nata a Ortonovo (SP) il 07/06/1964 non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana nordovest ;

E

la struttura \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (C.F./ P.I. \_\_\_\_\_) di seguito denominata "Struttura ", nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la suddetta sede;

**VISTI:**

il **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi**, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", ed in particolare l'art. 8 quinquies comma 1-bis, così come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n.118, in virtù del quale i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare;

il **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi** recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", ed in particolare: l'art. 8 - bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, mediante gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo D.Lgs. n. 502/1992; l'art. 8-bis comma 3 in virtù del quale la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8- quinquies";

la **Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii.**, "*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*" che ai sensi dell'art 76 stabilisce che le Aziende USL individuano le istituzioni sanitarie private

che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale, giungendo alla definizione degli appositi rapporti di cui all'art. 8 del D.Lgs 50/1992 ss.mm.ii.;

**L.R.T. n. 40/2005 ss.mm.ii.** ed in particolare, l'art. 29 – *Finanziamento della mobilità sanitaria*, commi 1, 3, 5 e 6;

la **Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, smi** “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e s.m.i.;

il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/ R** “*Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie* ;

il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017**, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del D.Lgs 502/92;

la **Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017** di recepimento del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

il **Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020**, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019 regionale, il quale fra l'altro stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;

Il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 settembre 2020, n. 90/R**, “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79/R. Revoca DPGRT n. 85/R dell'11 agosto 2020”;

la **Deliberazione Giunta regionale 28 novembre 2022, n. 1339**, “Nuova determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, che assegna alle Ausl Toscane, tra cui la AUSL Toscana nordovest gli importi annui da destinare ai rapporti di collaborazione con Strutture private-accreditate, conformi alla normativa nazionale in materia di *spending review* (Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., e Legge 6 agosto 2015, n. 125);

il **Decreto Ministero della Salute 19 dicembre 2022** “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accredimento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie” che al fine di valorizzare la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie, introduce nuovi requisiti di accreditamento istituzionale e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate, precisando, all'art. 5 comma 3, che nelle more dell'attuazione delle disposizioni innovative introdotte, continuano ad applicarsi i precedenti criteri sia ai fini dell'accredimento sia per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate;

il **Decreto Ministero della Salute 26 settembre 2023** “Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed

appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie». (23A05458) (GU n.228 del 29-9-2023);

la **Deliberazione Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150 “DGRT n. 967 del 7 agosto 2023 “Recepimento disposizioni DM Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 - Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022 - prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie, pubbliche e private: revoca e nuovo recepimento”**, contenente i seguenti Allegati:

- Allegato A Verifiche per il rilascio di nuovi accreditamenti,
- Allegato B Verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali;

il **decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 giugno 2023** con il quale è stato definito il nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 5 e 7, del D.Lgs. 502/92;

la **delibera di Giunta Regionale n. 1297 del 6 novembre 2023**: “Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del servizio Sanitario Regionale e relative tariffe”;

il **Decreto Dirigenziale Regionale n. 26633 del 18 dicembre 2023** che ha adottato il catalogo unico regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali – Versione 4.1;

il **decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2023** che stabilisce le date di entrata in vigore delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e delle tariffe di assistenza protesica dal 1° aprile 2024;

il **decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 marzo 2024** che differisce la data di entrata in vigore delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e delle tariffe di assistenza protesica dal 1° gennaio 2025;

la **delibera di Giunta Regionale n. 1168 del 21 ottobre 2024** concernente la nuova adozione del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del SSR;

il **decreto dirigenziale regionale n. 23955 del 25 ottobre 2024** con il quale è stato adottato il catalogo regionale versione 4.3.1 in vigore dal 15 novembre 2024;

il **Decreto Regione Toscana 16 Marzo 2012, n. 1028 “DRG 1062/2011: Approvazione schema di contratto-tipo tra le Aree Vaste e le strutture ospedaliere private accreditate”**;

il **Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR)** ed il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

la **deliberazione del Direttore Generale n. 919 del 04/10/2024** con cui si procedeva ad indire una manifestazione di interesse per l'erogazione di prestazioni di diagnostica e specialistica anno 2025 ai sensi della DGRT 1150/2023

la **deliberazione del direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_** con la quale sono stati approvati gli

esiti della manifestazione di interesse indetta con la richiamata deliberazione n. 919/2024;

## **PREMESSO ALTRESI'**

- che la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie rilasciata dal Comune di \_ \_ \_ \_ \_ con provvedimento a \_\_\_\_\_;
- che la struttura è in possesso dell'accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto dirigenziale della Regione Toscana – Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale n. del \_\_\_\_\_ per il processo ambulatoriale nelle discipline di \_\_\_\_\_
- che la Struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle prestazioni inserite nel presente Accordo Contrattuale, afferenti ai Flussi regionali SPA, considerato che il privato convenzionato deve essere parte integrante dell'offerta complessiva regionale e come tale oggetto di politiche di programmazione sanitaria coerenti con quelle che regolano l'erogazione dei servizi nelle strutture pubbliche a partire da un'analisi dell'offerta complessiva regionale in rapporto ai fabbisogni della popolazione residente.

## **TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 PREMESSE**

1.1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto. Le informazioni contenute nelle premesse sono volte a mettere a fattore comune tra le parti gli obiettivi perseguiti con il presente accordo.

### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 - In applicazione della deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_:del\_\_\_\_\_ si affida a \_\_\_\_\_l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nella disciplina di \_\_\_\_\_

2.2 - L'attività specialistica è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nella struttura oggetto di accreditamento, nei limiti definiti dal presente Accordo contrattuale.

### **ART. 3 – ATTIVITA' - MODALITA' DI EROGAZIONE**

3.1 - In esecuzione della richiamata deliberazione Direttore Generale n.\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_ l'Azienda richiede, e la Struttura accetta, nell'ambito delle prestazioni consentite dall'accreditamento ed entro il limite del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo per l'anno 2025 (valore lordo di produzione), come risultante dalla **tabella A** allegata al presente contratto, le prestazioni per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'azienda USL Toscana nordovest, delle altre Aziende della Regione Toscana (solo ove previsto) ed in favore di cittadini residenti in territorio di competenza di altre Aziende esterne alla Regione Toscana (solo ove previsto).

3.2 - La struttura garantisce l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto presso la

struttura, ubicata a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ come da autorizzazione ed atto di accreditamento di cui in premessa.

3.3 - In ogni caso, l'Azienda si riserva la facoltà, sentita la struttura, di rimodulare i volumi di attività in caso di norme, regionali o nazionali, sopravvenute e comunque in funzione dei budget assegnati negli anni successivi.

3.4 - La Struttura si impegna ad eseguire le attività oggetto del contratto nel rispetto dei corrispondenti volumi economici assegnati sulla base della programmazione comunicata dalla ASL.

3.5 - La Struttura si impegna a programmare l'attività in modo da consentirne la omogenea erogazione nell'intero periodo di riferimento contrattuale, salvo le eventuali chiusure programmate, concordate con l'Azienda.

3.6 - L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura sia per l'attività eseguita eccedente i volumi di attività per ciascuna singola tipologia di prestazione, sia per quella eseguita oltre il tetto di spesa complessivamente assegnato per i residenti nel territorio della Regione Toscana e per residenti in Aziende sanitarie di altre regioni, come risultante dall'**Allegato A** al presente accordo.

3.7- La Struttura è vincolata al rispetto delle determinazioni emanate a livello nazionale e regionale in ordine all'appropriatezza delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

3.8- La Struttura prende atto che la valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente è svolta a livello regionale, non più di singola azienda sanitaria, e che detta valutazione presenta le seguenti caratteristiche:

- è assicurata tramite i flussi informativi specifici relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale (SPA) ;
- è tesa a valutare il rispetto dei limiti quantitativi assegnati alla Struttura e la coerenza della casistica erogata rispetto a quella contrattualmente prevista.

3.9 La Struttura si impegna ad assicurare coerenza fra quanto indicato nei flussi informativi regionali SPA, e gli importi fatturati all'Azienda.

#### **ART. 4 - VOLUME ECONOMICO**

4.1 - La Struttura prende atto ed accetta, con decorrenza 01/01/2025 e termine 31/12/2025 dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31.12.2025, il budget assegnato quale quello riportato nella **tabella A** che costituisce parte integrante del presente accordo. Il budget rappresenta il valore lordo della produzione.

4.2- La Struttura concorda che non vanterà alcun credito eccedente rispetto ai volumi di riferimento specificati .

#### **ART 5 - TARIFFE**

5.1- Le tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono quelle del tariffario nomenclatore

regionale adottato dalla Regione Toscana con atto n. 1168 del 21 ottobre 2024 e con decreto dirigenziale regionale n. 23955 del 25 ottobre 2024 con il quale è stato adottato il catalogo regionale versione 4.3.1 in vigore dal 15 novembre 2024, salvo eventuali modifiche dell'attuale Nomenclatore che potrebbero intervenire a seguito di disposizioni a livello nazionale o regionale. A dette prestazioni si applica la normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente, comprensiva di ticket e di ogni altra compartecipazione alla spesa, integrazione prevista dalla vigenti disposizioni nazionali e regionali.

5.2-. La struttura si impegna all'applicazione degli sconti come previsti nell'allegato A. Se non entrasse in vigore alla data prevista (1/1/2025) l'aggiornamento delle tariffe regionali, alle prestazioni eventualmente fatturate in base all'attuale tariffario dovrà essere applicato uno sconto base obbligatorio

- del 5% per tutte le prestazioni di diagnostica e pacchetti specialistici e
- del 2% per le sole visite specialistiche,

cui si aggiungerà la maggiorazione di sconto offerta e prevista nell'allegato A. Dette tariffe scontate sono da intendersi sempre al lordo dell'eventuale compartecipazione alla spesa dell'utente.

5.3- Sarà effettuato un aggiornamento tariffario nel caso in cui i riferimenti normativi precedenti vengano superati dal legislatore.

## **ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO**

Salvo diverso accordo tra le parti, l'accesso alla prestazioni specialistiche ambulatoriali avviene mediante prenotazione con procedura informatizzata Cup aziendale. La struttura si impegna a comunicare/inserire tempestivamente la propria offerta. La struttura è configurata nella procedura aziendale definita CUP2 /CUP2.0 per le prenotazioni.

## **ART. 7 - INCOMPATIBILITA'/PANTOUFLAGE**

La Struttura comunicherà via mail alla U.O.C. Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e Riabilitazione, due volte nell'anno, l'elenco del personale che opera a qualsiasi titolo nella Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare attività sanitarie anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002 "*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.*", D.Lgs 276 del 10.09.2003 "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.*" e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trovi in situazione di incompatibilità rispetto alle leggi n.412/1991 e n. 662/1996 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le

Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedendo i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

## **ART. 8 - RAPPORTI CON IL CITTADINO**

8.1 - La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione al cittadino sulle procedure di accesso, sulle prestazioni erogabili a totale carico del servizio sanitario.

8.2 - I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e ss.mm.ii.), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii.) e della legge sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" - Codice) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

La struttura sottoscrive specifico atto giuridico relativo al trattamento dei dati.

## **ART. 9 – CONTROLLI**

L'Azienda USL, procederà ad effettuare autonomamente dei controlli sulle prestazioni ambulatoriali effettuate dalle strutture private in convenzione e sulla struttura anche attraverso accessi diretti non programmati.

## **ART. 10 - MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI INFORMATIVI E FASCICOLO ELETTRONICO AGGIUNTO**

10.1 - I tracciati SPA devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.

La Struttura si impegna all'alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale delle Regione Toscana, con l'inserimento della Struttura nel sistema CUP aziendale (o CUP 02 light), la generazione dei flussi regionali avviene tramite il sistema informatico dell'Azienda. La Struttura è tenuta a registrare sulla procedura CUP aziendale l'avvenuta esecuzione delle prestazioni prescritte e prenotate, evidenziando eventuali difformità tra il prenotato e l'eseguito, in modo da consentire la corretta compilazione del flusso informativo denominato SPA, secondo il tracciato record previsto dalla deliberazione Giunta regionale del 2 dicembre 2014, n. 1240 "*Modifiche e integrazioni al manuale flussi DOC*". ESTAR, estrae i flussi informativi dell'attività resa dalla Struttura entro il quinto giorno successivo alla chiusura del mese di riferimento.

10.2 - La Regione Toscana, sulla base delle informazioni trasmesse da ESTAR, effettua il calcolo della

mobilità sanitaria attiva (compensazioni), per le prestazioni rese dalla Struttura ad utenti residenti in altre Aziende sanitarie regionali ed extra regionali, inserite nei flussi SPA, qualora sia stati presi in carico utenti provenienti da altre aziende sanitarie regionali ed extra-regionali.

10.3 - La Struttura è tenuta a fornire i dati di struttura dei presidi ambulatoriali, delle relative apparecchiature di diagnosi e cura, nonché i dati di attività ed i relativi tempi di attesa, dati di struttura e di attività dei presidi ospedalieri, con le modalità richieste da ESTAR, secondo i contenuti, nel rispetto delle scadenze e con le modalità di trasmissione previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni normative che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente contratto.

10.4 - La Struttura è tenuta alla corretta compilazione, secondo la tempistica prevista, del conto annuale del personale delle strutture private convenzionate in favore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute. In caso di inadempimento l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti dalla data del termine per l'adempimento.

#### **ART. 11 - MODALITA' RICHIESTA PAGAMENTI**

11.1- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014). la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI), previa acquisizione dell'ordine elettronico su piattaforma NSO.

Per il presente contratto viene acquisito il CIG ai soli fini della tracciabilità. La struttura dovrà riportare tale CIG su ogni fattura emessa per prestazioni erogate in esecuzione del presente contratto.

La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dalla ASL su tale materia.

La Struttura si impegna ad inviare i riepiloghi mensili dell'attività svolta su supporto cartaceo. I riepiloghi, distinti per le specialità contrattate devono contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente,
- comune di residenza anagrafica dell'utente,
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- tipologia di prestazione erogata,
- valore lordo di produzione.

I riepiloghi dell'attività sono articolati e redatti, sulla base della Azienda Sanitaria di iscrizione dell'assistito, nel rispetto del seguente ordine:

1. residenti nell'Azienda Sanitaria contraente;
2. residenti in altra Azienda della Regione Toscana (suddivise tra ASL centro e ASL Sud est ove previste ).
3. residenti in Aziende Sanitarie di altre regioni (ove previste) .



Le ricette mediche in originale sono raggruppate e trasmesse nello stesso ordine.

La Struttura emetterà fatture distinte come da sopracitati riepiloghi per l'attività effettivamente erogata (a seconda se USL N.O., altre UUSLL RT e extra RT ) o diversa articolazione richiesta dall'Azienda.

L'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 100% dell'importo fatturato mensilmente.

La ASL provvederà a quantificare il suddetto saldo sulla base dell'attività del ritorno regionale risultante sul flusso SPA (ovvero a conguagliare successivamente sulla base del medesimo).

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'utente ha la facoltà di pagare il ticket relativo alle prestazioni erogate dalla struttura in qualsiasi modalità prevista dall'USL Nord ovest (tabaccherie, casse aziendali, farmacie ecc) o direttamente presso la struttura privata abilitata alla riscossione che effettua la prestazione.

11.2 - Premesso che il tetto di spesa è negoziato al lordo, la fattura dovrà essere emessa al netto.

Si precisa che:

- la struttura può riscuotere il ticket solo relativo alle prestazioni che effettua. Non può pertanto riscuotere il ticket per prestazioni erogate in altre strutture private accreditate o in strutture pubbliche;
- La struttura che riscuote il ticket dall'utente per la prestazione (solo per prestazioni erogate dalla struttura stessa) emette direttamente una ricevuta a nome della struttura stessa (e dunque non in nome e per conto dell'Azienda USL), utilizzando PAGO PA in quanto esercente di un pubblico servizio;
- la struttura è tenuta a chiudere la posizione debitoria dell'utente mediante utilizzo del codice IUV generato in sede di prenotazione;
- la fattura per la remunerazione delle prestazioni dovrà pertanto essere rimessa alla USL al netto del ticket e dovrà tassativamente riportare:
- il valore lordo delle prestazioni erogate (valore lordo di produzione),
- lo sconto praticato in diminuzione,
- il ticket eventualmente riscosso dall'utente in diminuzione.
- il netto a pagare.

11.3- La Struttura si impegna ad inviare i riepiloghi mensili dell'attività svolta in regime di ambulatoriale con modalità informatica, tramite posta elettronica. I file inoltrati devono essere protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine il file è zippato e dotato di password per l'apertura (massimo 8 caratteri con almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale), resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio.

## **ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

12.1 - L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Struttura entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs. N. 231 del 2002.

12.2 - I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

12.3 -. Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nei flussi informativi regionali la struttura dovrà provvedere a correggere gli errori imputabili alla struttura stessa ( ad esempio codici fiscali mancanti o errati, numero di impegnativa mancante o errato o fittizio). La Struttura è tenuta ad emettere nota di credito per incoerenze dovute a propri errori. Non sono imputabili alla struttura errori dovuti al mal funzionamento dei gestionali aziendali purché correttamente alimentati.

12.4 - . La Struttura è tenuta a restituire all'Azienda gli importi già percepiti a seguito di emissione di fattura ma successivamente non riconosciuti dalla Regione Toscana alla data di chiusura dell'anno di riferimento, in quanto connessi a records forniti dalla Struttura medesima non utilizzabili ai fini delle compensazioni tramite emissione di note di credito.

12.5 - In tutti i casi in cui la Struttura è tenuta all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sulle competenze di spettanza della Società ancora da liquidare.

12.6 - Le fatture sono liquidate solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.

## **ART. 13 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E VERIFICHE ANTIMAFIA**

13.1 - La Struttura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.

13.2 - L'Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

13.3 - La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

13.4 - In ossequio alla normativa vigente l'Azienda provvede alle verifiche ex Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*.

#### **ART. 14 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA**

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La struttura in quanto concessionario di un pubblico servizio utilizza PAGO PA.

#### **ART. 15 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI**

15.1 - Nel caso di riscontrate inadempienze, ritenute dall'Azienda di gravità non tale da condurre, se singolarmente considerate, alla risoluzione contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite PEC, le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'AUSL e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

15.2 - L'Azienda si riserva di rivalersi sulle strutture inadempienti in caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall'invio scorretto dei flussi informatici, salvo ogni diritto per l'ipotesi che l'inadempimento non assuma carattere di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto.

15.3 - L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere immediatamente il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi della struttura. Di fronte a tali violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, l'Azienda valuterà la gravità del persistente inadempimento e procederà a sospendere ulteriormente il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto s'intenderà automaticamente risolto, ovvero ad agire ai sensi dell'art. 16 che segue.

15.4- L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 14 del presente contratto. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura, ove l'Azienda non reputi la mancanza di gravità tale da legittimare la risoluzione immediata del contratto, un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto s'intenderà automaticamente risolto.

## **ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda procederà alla risoluzione immediata del contratto :

- qualora sia accertato che nell'ambito della manifestazione di interesse di cui in premessa siano state presentate dichiarazioni e/o documentazione mendaci o non veritiere circa il possesso dell'autorizzazione, accreditamento, presentazione dell'allegato A alla Regione Toscana nei termini previsti dalla Regione Toscana stessa, disponibilità, qualità, e caratteristiche della dotazione strumentale, presenza e funzionamento dei sistemi di sicurezza e di archiviazione, possesso dei requisiti di cui all'allegato B e qualsiasi altro elemento volto a falsare la valutazione della commissione;
- qualora la Struttura non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e in caso di decadenza degli stessi;
- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione delle attività convenzionate, in violazione delle norme previste in materia dalla legislazione vigente e richiamate dal presente Accordo;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo;
- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'accertata violazione da parte della Struttura, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- la mancata messa a disposizione dell'Azienda della polizza nel corso del rapporto contrattuale o la mancata stipula della stessa alle condizioni indicate dal presente Accordo ovvero il venir meno della polizza stessa per tutta la durata del rapporto.

## **ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

17.1. Nell'espletamento del servizio, la Struttura è tenuta a tenere indenne ed a manlevare l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità potesse derivarle per danni a terzi, persone, animali o cose, derivanti, direttamente o indirettamente, da attività o eventi comunque riconducibili al presente contratto.

## **ART. 18 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI**

18.1 Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679

(RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" al presente atto, quale sua parte integrante e

sostanziale, ne accettano espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla ditta/fornitore/associazione ect.. la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico di cui all'allegato vale anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

#### **ART. 19 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Pisa

#### **ART. 20 – DECORRENZA E VALIDITA'**

20.1.- Il presente contratto ha decorrenza dall'01/01/2025 e termine al 31/12/2025. Le parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente contratto sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente Accordo.

I contenuti del presente contratto saranno soggetti a revisione ed ad adeguamento alle eventuali previsioni ed indicazioni che la Regione potrà trasmettere alle Aziende nel corso della validità contrattuale.

20.2 - Alla decorrenza del termine di scadenza l'Accordo contrattuale si intende cessato.

20.3 - I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica per variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali e/o regionali.

#### **Art. 21 – SPESE**

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese di bollo sono poste a carico della Struttura.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente. Le spese di bollo di € 80,00 ed ogni altra eventuale sono a carico della struttura.

#### **Art. 22 – REPERTORIO**

22.1 Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma manuale o elettronica.

22.2 Il presente Accordo contrattuale consta di n. 23 articoli e n. ----- pagine, compreso l'allegato A, costituenti parte integrante e sostanziale del contratto, ad esso materialmente allegati.

22.3 Il presente atto è trasmesso in copia alla Direzione regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

### **Art. 23 – TRASPARENZA ED INTEGRITÀ**

23.1 La Società dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda e del relativo aggiornamento di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

23.2. La Società è consapevole, accetta ed autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto, Data \_\_\_\_\_

per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest

per la struttura

**Il Direttore Generale**

**Il Legale Rappresentante**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. la Struttura approva specificatamente gli artt.:

2) OGGETTO, 3) ATTIVITÀ, 4) VOLUME ECONOMICO, 5) TARIFFE, 9) CONTROLLI, 10) MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI E FASCICOLO ELETTRONICO AGGIUNTO, 12) MODALITÀ DI PAGAMENTO, 13) TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI, 15) INADEMPIMENTI CONTRATTUALI, 16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, 17) OBBLIGHI ASSICURATIVI, 20) DECORRENZA E VALIDITÀ.

Data \_\_\_\_\_

per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest

per la struttura

**Il Direttore Generale**

**Il Legale Rappresentante**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORRADO BENVENUTO

DATA FIRMA: 04/12/2024 12:11:01

IMPRONTA: 64373432363730313562316235623161313236313261643737303538323661333761303263383838